

**SOSPENSIONE PARZIALE DELL'OBBLIGO DI ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI**

Il Decreto Legge 3 dicembre 2020 n. 183, cosiddetto “Milleproroghe 2021”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2020, apporta importanti novità sul tema dell’etichettatura ambientale degli imballaggi, prevedendo la sospensione – fino al 31 dicembre 2021 – dell’obbligo di riportare sugli imballaggi destinati al consumatore finale, le indicazioni per supportare il cittadino nel corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita, **ma lasciando in vigore l’obbligo di apporre su tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) la codifica identificativa del materiale secondo la Decisione 129/97/CE.**

Il comma 6 dell’articolo 15 prevede infatti la sospensione dell’applicazione – fino al 31 dicembre 2021 – del primo periodo del comma 5, dell’art. 219 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, ovvero *“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.”*

Non è stata prevista invece la sospensione del secondo periodo del comma 5 dell’art. 219, cioè *“I produttori hanno altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/29/CE della Commissione”*.

L’argomento è oggetto di approfondimento sul sito del CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, al seguente link: <https://www.conai.org/notizie/sospensione-parziale-dellobligo-di-etichettatura-ambientale-degli-imballaggi/>

**Dott. Federico Marangoni**



0544/280214 (diretto)



347/0972662



[marangoni@confimioromagna.it](mailto:marangoni@confimioromagna.it)